



Il Prefetto della Provincia di Napoli

Prot. n. 6265/2007/art.193/ Area III Bis

PREMESSO che, con provvedimento n. 6265/2007/art.193/Area III Bis del 03/04/2013 notificato in data 22/04/2013, è stata disposta la confisca del veicolo SMART FORTWO, identificato con targa BJ100EY /telaio n. N.D. ,sottoposto a sequestro amministrativo il 03/11/2007 ed affidato in custodia alla ditta DE LUCA DOMENICO, con sede legale in 80014-GIUGLIANO alla via VIA DANTE ALIGHIERI III TRAV 7 a seguito della violazione dell'art. 193 del Cds accertata da TENENZA CC DI SANT'ANTIMO , come da verbale n. 706600113 del 03/11/2007 redatto a carico di OREFICE PATRIZIO nato/a NAPOLI il 31/10/1967 residente SUCCIVO (CE) alla via GUGLIELMO MARCONI NR. 25, quale conducente e di BASILE GAETANO nato/a SAN GIORGIO A CREMANO il 30/06/1988 residente ERCOLANO alla via SUPPORTICO SARLO NR. 16, quale proprietario;

RILEVATO che, con nota n.6265/2007/art.193/Area III Bis del 28/01/2014, il suindicato provvedimento è stato trasmesso all'Agenzia del Demanio-Filiale di Napoli ai fini della alienazione o rottamazione del veicolo confiscato;

TENUTO CONTO che questa Amministrazione ha anticipato alla ditta DE LUCA DOMENICO, che ne ha fatto richiesta il pagamento delle relative spese di prelievo, trasporto e custodia, liquidate complessivamente in Euro 1.518,90 per il periodo dal 03/11/2007 al 27/01/2014, in applicazione delle tariffe di cui al decreto prot. n. 64255/2008/Area III bis del 30 dicembre 2008, nonché della direttiva del Prefetto di Napoli dell'8.2.2010, decurtate del 50%, sulla base di rinuncia unilaterale della ditta citata.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.11, comma 2°, del D.P.R. 571/1982, le spese di custodia anticipate dall'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui fino alla data in cui il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, che nel caso di specie corrisponde a quella del 22/05/2013;

VISTI i decreti con cui il Prefetto di Napoli ha conferito l'incarico del dirigente titolare o sostituto dell'Area III^A bis e, pertanto, il firmatario è legittimato all'adozione del presente provvedimento in forza del D.lg.vo 139/2000;

VISTA la legge del 24 novembre 1981 n.689 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. del 29 Luglio 1982 n.571;

ORDINA e INGIUNGE

A OREFICE PATRIZIO nato/a NAPOLI il 31/10/1967, coobbligato in solido con BASILE GAETANO, nato/a SAN GIORGIO A CREMANO il 30/06/1988, residente in ERCOLANO SUPPORTICO SARLO NR. 16 di versare, entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la somma complessiva di Euro 1.363,15, di cui Euro 1.351,15, a titolo di rimborso spese di prelievo, trasporto e custodia (voce da indicare nella causale del pagamento), ed Euro 12,00, per spese di notifica.

DOCUMENTO GESTITO IN FORMATO DIGITALE

Ai sensi dell'art.3 D.lgs 39/1993 – L'Originale firmato è agli atti.



COMUNE DI SUCCIVO (CE)
005252 21.06.16
CAT.....CLASS.....FASC.....

Il Prefetto della Provincia di Napoli

La predetta somma dovrà essere versata "al capo XIV, capitolo 3560 Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno", secondo le modalità di pagamento di seguito indicate:

- a mezzo conto corrente postale n.3814 intestato alla Tesoreria dello Stato Napoli
- bonifico bancario sul codice IBAN n.IT20F 01000 03245 425014356000;
- pagamento in contanti presso la Banca d'Italia sita in Via Cervantes n.71 Napoli, utilizzando il **modello 124T** disponibile nella stessa sede bancaria.

Il debito si estingue con il pagamento della suddetta somma da parte di uno dei due obbligati.

E' fatto obbligo di trasmettere a questa Prefettura (Area III bis), ubicata in Via Vespucci n.172, entro trenta giorni dal pagamento, la relativa quietanza con allegata copia del presente provvedimento.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta nel termine assegnato, si procederà alla riscossione della stessa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.27 della legge 689/81.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione nel termine di trenta giorni (sessanta per i residenti all'estero) dalla notifica del presente provvedimento.

Napoli 04/05/2016

Il Dirigente Area III Bis

CHIANESE

Machinè

Si notifici ai sensi degli artt. 139 c.p.c. e seguenti, a mezzo messi comunali a :

- OREFICE PATRIZIO nato/a NAPOLI il 31/10/1967 residente SUCCIVO (CE) alla via GUGLIELMO MARCONI NR. 25
- BASILE GAETANO nato/a SAN GIORGIO A CREMANO il 30/06/1988 residente ERCOLANO alla via SUPPORTICO SARLO NR. 16

DOCUMENTO GESTITO IN FORMATO DIGITALE

Ai sensi dell'art.3 D.lgs 39/1993 – L'Originale firmato è agli atti.



Comune di SUCCIVO
Provincia di CASERTA
Servizi Demografici

CERTIFICATO DI RESIDENZA
STORICO CITTADINO

A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30-5-1989 N. 223
visti gli atti anagrafici della popolazione residente

S I C E R T I F I C A

che:

OREFICE PATRIZIO

nato il 31/10/1967 a NAPOLI (NA)
atto 2094 parte e serie I A

E' stato cancellato dall'A.P.R. il 30/04/2014 Prat. n. 52

Attesta, altresì, che nel tempo si sono verificate le seguenti variazioni di residenza:

E' immigrato il 11/01/2007 da SANT'ANTIMO (NA)

E' stato cancellato il 30/04/2014 - IRREPERIBILITA' AL CENSIMENTO

Si attesta, altresì, che il suddetto ha cambiato le seguenti abitazioni:

VIA GUGLIELMO MARCONI N. 25 DAL 11/01/2007 AL 30/04/2014

SUCCIVO, 21/06/2016

Si rilascia a richiesta: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Su carta : LIBERA

Per uso : ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI ATTI E DOCUMENTI (ART. 16 TAB. B)

Diritti L. 0,00

Il Compilatore



D'ordine del Sindaco
L'UFFICIALE DELEGATO
STATO CIVILE ED ANAGRAFE
(Gaetano Murolo)

Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio.